

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.3 del 15 novembre 2004

Riunione del 13 novembre 2004

Presidente	Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente	Avv. Costanza Acciai
Componente	Avv. Amato Montanari

CAF 8/04 – Appello in via d’urgenza della società Pulcher Volley Lodi avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale C.U. n.6 dell’11 novembre 2004

La CAF letti gli atti ed esaminati i documenti;

udito il difensore del sodalizio appellante;

PREMESSO CHE

Il G.U.F. con decisione dell’11.11.2004 ha deliberato: 1) l'esclusione della Soc. Berni Pulcher Lodi dal Campionato di serie A2F 2004/2005; 2) la retrocessione della stessa Soc. Berni Pulcher Lodi al Campionato Regionale di primo livello, da disputarsi nella prossima stagione agonistica; 3) di non tener conto nella classifica ufficiale di alcuno dei risultati delle gare finora disputate dalla società Berni Pulcher Lodi dall’inizio del campionato; 4) di incamerare la tassa di iscrizione al Campionato; 5) di far escutere da parte della Lega Nazionale Pallavolo la fideiussione di € 75.000,00 presentata dalla società Berni Pulcher Lodi all’atto dell’iscrizione; 6) di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di sua competenza. Il tutto sulla scorta delle ragioni di fatto e di diritto ivi partitamente descritte.

Avverso tale provvedimento la Soc. Berni Pulcher Lodi ha proposto appello in via d’urgenza, deducendo la “*ILLEGITTIMITA’ DI TUTTI I PROVVEDIMENTI IMPUGNATI*” e rassegnando le seguenti conclusioni:

“In via preliminare e/o pregiudiziale:

“Voglia Ill.ma CAF sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti alla Corte Federale, affinché valuti la legittimità e la conformità degli art.13 e 23 del regolamento gare, nel confronti di norme statuali di rango superiore, in particolare art. 12 legge n. 91/81, art 3 legge n. 241/90, articoli n. 2-3-4-41-97 della Costituzione italiana” e/o agli indirizzi determinati dal CONI.

“Voglia Ill.ma CAF dichiarare regolare la gara di campionato disputata il 6/11/2004”;

Nel merito: “Voglia Ill.ma CAF dichiarare la società ricorrente esente da ogni "colpa" ed in riforma della decisione impugnata annullare la decisione di primo grado e disporre il recupero della gara annullata con cancellazione delle relative sanzioni ed ogni eventuale e consequenziale provvedimento, anche alla luce dei poteri equitativi e di giustizia”.

Voglia altresì inviare i presenti atti alla Procura Federale per gli adempimenti di legge”,

Si chiede che sia ammessa la testimonianza del Sig. Marco Brunale, Dirigente della Lega Pallavolo serie A femminile e responsabile dell'Ufficio Campionati e testimone dei fatti narrati”.

Lamentava in particolare il sodalizio:

a) la mancanza nel regolamento affiliazione e tesseramento (R.A.T.) di divieti e restrizioni per il c.d. "primo tesseramento", mentre la Guida Pratica 2004/2005 - che, come rilevato dal G.U.F., consente per la serie A1 e A2 F di tesserare e quindi di utilizzare una sola atleta italiana o straniera dopo la data dell'11 ottobre 2004 - avrebbe rappresentato *"...una sorta di "opuscolo" - "bignami" che non assurge a valore di regolamento sportivo approvato dalla Fipav e dal Coni, dovendo avere solo funzione "esplicativa"*

b) la disparità regolamentare esistente in materia di primo tesseramento nel corso del campionato:

- tra settore maschile e femminile di A1 e A2
- tra settore femminile di A1/A2 e tutte le altre serie, sia maschili che femminili, per le quali *"...è ammesso senza limiti sul numero il primo tesseramento, entro il 30 aprile 2005"*.

Un siffatto *"illogico ed immotivato "contingentamento" nei soli confronti delle società di pallavolo di serie A femminile, oltre ad essere iniquo e restrittivo"* sarebbe stato *"...in contraddizione con quanto è stabilito a pagina 30 della Guida Pratica riferentesi al Campionato di destinazione serie A femminile: ogni società può complessivamente trasferire in entrata al massimo due atlete italiane"*.

Sulla base di tale premessa, aggiungeva inoltre quanto segue: *"Nostra fattispecie: secondo l'art 23 Rat per avvenuta "utilizzazione" si intende quando l'atleta sia entrato in campo, anche in una sola gara del campionato. Delle neo-tesserate solo "due" sono entrate in campo. Pertanto, il G.U.F. erra nella sua interpretazione sui fatti di causa, in quanto a pagina 30 della Guida Pratica si autorizza un cambio di destinazione per due atlete, pertanto il numero delle atlete messe in campo è stato regolare, ossia "4" atlete a suo tempo tesserate più "2" neo-trasferite che fanno "6" regolarmente in campo"*.

c) l'incompetenza del G.U.F. a deliberare sulle questioni riguardanti il tesseramento. Materia questa riservata all'Ufficio Tesseramento, ovvero, in sede giurisdizionale, alla Commissione Tesseramento Atleti.

Il G.U.F. avrebbe perciò *"...dovuto sospendere l'omologa della gara ed attendere il verdetto stabilito dall'Ufficio Tesseramento. Non avrebbe dovuto interpretare, a suo modo, l'art 23.6 del Regolamento Gare e parificare quest'ultima ipotesi, a quella di una eventuale irregolarità nel tesseramento"*.

d) la mancata sospensione dell'omologa della gara da parte del G.U.F. in attesa della decisione della CAF sulla impugnativa del primo provvedimento sanzionatorio (da questi adottato il 4.11.2004 ex art. 13 n. 1 R.Gare, a seguito della rinuncia alla disputa della precedente gara di campionato in data 31.10.2004). Ciò anche al fine di stabilire l'applicabilità o meno dell'art. 13.3 R.Gare in ordine all'esclusione dal campionato del sodalizio appellante.

Deduceva infatti in questa sede la Berni Pulcher Lodi che la rinuncia alla (prima) gara era stata determinata da un impedimento eccezionale e non prevedibile e cioè dal *"boicottaggio"* di ben cinque atlete (Bragaglia, Borrelli, Cam, Silvester e Viganò) la cui posizione era attualmente al vaglio della Procura Federale.

e) il mancato rinvio della gara di campionato in data 6 novembre 2004 e/o comunque la mancata riapertura dei termini utili per il tesseramento.

Richieste entrambe inoltrate alla FIPAV con lettere in data 3 e 4 novembre 2004 a firma dell'Avv. Gianfranco Brenelli di Milano (allegate in atti) e rimaste tuttavia disattese.

f) l'assenza di qualsivoglia dolo, colpa e/o responsabilità in capo alla Berni Pulcher Lodi, la cui condotta commissiva e omissiva sarebbe stata determinata da caso fortuito, forza maggiore e/o impossibilità sopravvenuta, con conseguente illegittimità del provvedimento del G.U.F. anche in relazione alla non punibilità del fatto e/o comunque alla sproporzione delle sanzioni inflitte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva in primo luogo la CAF che la richiesta sospensione del presente procedimento finalizzata alla trasmissione degli atti alla Corte Federale per le ragioni di cui al capo di domanda svolto in via preliminare e/o pregiudiziale dalla Berni Pulcher Lodi, non può trovare accoglimento.

Ed invero, a norma del combinato disposto degli artt. 2 n. 3 lett. a) e 76 n. 1 R.Giur., la Corte Federale è sì chiamata a giudicare - in unica istanza e in camera di consiglio - sull'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari, ma unicamente su ricorso del Consiglio Federale.

Il tenore letterale inequivoco delle citate previsioni, peraltro rafforzato dalla costante interpretazione conforme della Corte stessa (per tutte, cfr. Corte Federale – C.U. n. 9 del 5.7.2004, affisso il 6.7 successivo,) non lascia adito a dubbi circa l'impossibilità di procedere nel senso richiesto dal sodalizio appellante.

Quanto alla natura giuridica della c.d. "Guida Pratica", la CAF rileva trattarsi di vero e proprio testo normativo, dotato di efficacia cogente nei confronti di tutti gli affiliati:

- per essere stato approvato sotto il titolo di "Norme organizzative per il tesseramento" con delibera del Consiglio Federale n. 45/04 del 21/22.5.2004, titolata a sua volta "Norme organizzative stagione agonistica 2004-2005"
- per essere stato divulgato e partecipato come tale - e con largo anticipo - a tutti i Comitati Periferici, associati ed affiliati in previsione dell'annata sportiva di riferimento
- per essere regolarmente pubblicato sul sito web ufficiale della FIPAV (www.federvolley.it) nella sezione "Documenti > Regolamenti > Norme".

Ad ulteriore riprova, la stessa Berni Pulcher Lodi non solo si è pedissequamente attenuta alla procedura indicata dalla "Guida Pratica" (sezione "Primo Tesseramento") quando si è trattato di acquisire le prestazioni sportive di atlete neo tesserate, ma ha poi sostenuto in questa sede la tesi della regolarità della propria posizione richiamandosi ad altra previsione contenuta nel medesimo documento (sezione "Trasferimenti") cui evidentemente, nella parte de qua, mostra di attribuire rango di testo normativo dotato di efficacia vincolante.

La CAF rileva che, in ogni caso, le sole previsioni applicabili alla fattispecie in esame sono quelle dettate dalla c.d. "Guida Pratica" in tema di "Primo Tesseramento"; ciò in quanto è lo stesso sodalizio appellante ad affermare (e confermare, anche con i propri comportamenti concludenti) di avere fatto ricorso a tale procedura e non ad altra, tanto meno a quella - tutt'affatto diversa – prevista in tema di "Trasferimenti".

Se poi si volesse sostenere la tesi del conflitto sistematico, ovvero della applicabilità in via analogica al caso di specie delle regole e dei principi vigenti per la citata differente materia, dovrebbe rilevarsi che, a prescindere da ogni altra considerazione, è la stessa "Guida Pratica" a distinguere nettamente la posizione dell'atleta neo tesserato da quella dell'atleta trasferito, come pure desumibile dall'inciso che, a chiusura del paragrafo intitolato "Primo Tesseramento", testualmente recita: "Si ricorda che, salvo quanto diversamente previsto nel paragrafo "Trasferimenti" [*previsione diversa che non è dato rinvenire, quantomeno per la stagione sportiva 2004/2005 – n.d.r.*] non è possibile trasferire o prestare nella stessa stagione sportiva l'atleta di primo tesseramento o di trasferimento con nulla osta".

Per ciò che attiene, da ultimo, alle pretese disparità regolamentari denunciate dal sodalizio appellante (per le quali cfr. il capo b) dei motivi di appello come sopra sintetizzati) la CAF osserva trattarsi di materia esulante dalla propria competenza, per essere riservata alle attribuzioni del Consiglio Federale come sancito ex art. 33 n. 2 lett. a) del vigente Statuto.

Quanto al motivo di appello di cui al capo c), giova premettere che in base all'art. 8 R.Giur, appartiene al Giudice Unico Federale la competenza a giudicare, in prima istanza, in base alle risultanze dei documenti ufficiali "sulla regolarità di svolgimento delle gare, sulla regolarità della posizione dei giocatori che partecipano alle gare e sui fatti avvenuti in occasione dello svolgimento delle gare medesime".

Ai sensi del successivo art. 9 R.Giur., appartiene inoltre al G.U.F. "la competenza a verificare la regolarità di svolgimento delle gare e delle posizioni dei giocatori, provvedendo ad omologare tutte le gare ufficiali dei campionati di sua competenza o di loro fasi e a decidere sui reclami previsti dal presente Regolamento".

Il G.U.F., investito del reclamo presentato dalla Pallavolo Collecchio, era quindi chiamato ad assumere le proprie decisioni - affermando o escludendo il regolare svolgimento della gara - tenuto anche conto della "posizione delle singole giocatrici".

Orbene, le risultanze degli atti di causa confermano in modo inequivoco che il primo giudice, dato corso ai necessari accertamenti (cfr. in atti l'informativa dell'Ufficio Tesseramento FIPAV datata 10.11.2004, ufficialmente attestante che le atlete Balzan Alessandra, Garbelli Maria Chiara, Calcagno Elena e Siviero Francesca erano state tesserate dalla Berni Pulcher Lodi con modulo di primo tesseramento in data 5.11.2004 presso il C.P. FIPAV di Lodi) si è limitato a constatare che - ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti - la stessa Berni Pulcher Lodi aveva schierato solo cinque atlete regolarmente tesserate, presentando perciò in campo una squadra con composizione numerica inferiore a sei giocatrici.

Il tutto senza invadere la sfera di competenza dell'Ufficio Tesseramento.

E' infatti evidente che ogniquale volta la irregolarità e/o inesistenza della gara sia ravvisabile *prima facie*, sulla base di elementi oggettivi e non controversi desumibili dagli atti ufficiali in possesso del G.U.F., questi può e deve esprimere i verdetti di sua esclusiva competenza in ordine alla regolarità e all'omologa dell'incontro senza assumere preventivamente una decisione positiva o negativa dell'Ufficio Tesseramento, dovendo invece acquisire dallo stesso - sempre in via ufficiale e preventiva - le opportune informative.

Ciò posto, nella fattispecie all'esame, il primo Giudice non era chiamato ad accertare se il tesseramento delle quattro atlete in questione fosse stato omologato, rigettato o revocato dall'Ufficio Tesseramento ex artt. 25 e segg. R.A.T., ma unicamente a verificarne la natura, la data ed il numero complessivo, per poi riscontrare - atti ufficiali alla mano - quante di esse fossero scese in campo in occasione dell'incontro del campionato di serie A2 F tenutosi il 6 novembre 2004.

Poiché tale numero risultava pacificamente eccedente il massimo di uno previsto per quella serie al cpv. "PRIMO TESSERAMENTO" delle vigenti "Norme organizzative per il tesseramento" (ovvero dalla c.d. "Guida pratica"), il G.U.F. ha legittimamente ritenuto la gara non disputata, *tamquam non esset*, non essendo revocabile in dubbio che senza almeno due delle quattro atlete neo tesserate dopo l'11 ottobre 2004, la Berni Pulcher Lodi non avrebbe raggiunto il numero minimo di sei di cui all'art. 23 n. 6 R.Gare.

Quanto all'ulteriore applicazione dall'art. 13 n. 3 R.Gare, (cfr. anche il motivo di appello sub d) la CAF ritiene che correttamente il primo Giudice abbia ravvisato nella condotta del sodalizio appellante una sostanziale rinuncia a disputare anche la gara del 6 novembre 2004 (come previsto ex art. 26 n. 6 R. Gare) dal momento che la conoscenza delle norme e dei regolamenti federali si presume in capo agli affiliati, come dimostrato dal fatto che la loro eventuale ignoranza, ove dedotta, non assume in alcun caso rilievo di circostanza esimente in sede giurisdizionale.

Si aggiunge che - senza per questo giudicare l'opportunità o meno di un provvedimento comunque non adottato dal G.U.F., quale l'eventuale sospensione dell'omologa della gara non disputata in data 31.10.2004 in attesa della definizione del gravame ad essa relativo, interposto dalla Berni Pulcher Lodi dinanzi a questa Commissione - a norma dell'art. 28 nn. 1 e 2 R.Giur. tutte le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali della FIPAV sono immediatamente esecutive anche se non definitive, mentre la presentazione o la pendenza di qualsiasi mezzo di impugnazione non sospende l'immediata esecutività delle stesse.

In relazione alle doglianze di cui al motivo di appello sub e), per quanto possa essere ultroneo, la CAF non può che dichiararsi radicalmente incompetente a valutare nel merito il fondamento delle istanze di rinvio presentate dalla Berni Pulcher Lodi come da corrispondenza allegata, limitandosi ad osservare che esse - e per ammissione stessa del sodalizio appellante (cfr. lettera Avv. Gianmarco Brenelli datata 4.11.2004, in atti) - sono state disattese da parte degli organi federali all'indirizzo (testualmente) *"...in quanto il vigente Regolamento Gare prevede tale possibilità [di rinvio - n.d.r.] soltanto per motivi di carattere eccezionale tra cui non rientra la indisponibilità per qualsiasi motivo di alcune atlete"*.

Per ciò che attiene infine alle censure di cui al motivo di appello sub f), la CAF osserva che (eccezion fatta per le ipotesi di cui all'art. 26 nn. da 1 a 4 R.Gare e relativi rimedi) l'art. 13 n. 3 R.Gare - in assenza di ogni riferimento all'esistenza e/o al grado di qualsivoglia dolo, colpa e/o responsabilità eventualmente ravvisabile a carico dell'associato - si limita a stabilire un rapporto di causa ad effetto tra la seconda rinuncia a disputare una gara di campionato e l'esclusione dal campionato dell'associato stesso, affermando in tal modo, sia pure per via indiretta, il potere - dovere del Giudicante di assumere le proprie decisioni prescindendo totalmente da eventuali indagini, valutazioni e/o accertamenti su tali specifici aspetti.

Resta da aggiungere che ogni questione riguardante eventuali contrasti o discrasie tra le norme e/o i principi propri dell'ordinamento statale e quelli dell'ordinamento sportivo, dovrà essere affrontata e risolta tenuto conto di quanto previsto dalla L. 17 Ottobre 2003 n. 280 intitolata "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva", in base alla quale (art. 1 nn. 1 e 2) da un lato la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale, mentre dall'altro - fatti salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo - i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia.

Alle argomentazioni svolte nella presente parte motiva, conseguono il rigetto dell'appello e la conferma in ogni sua parte della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Respinge l'appello proposto in via d'urgenza dalla società Pulcher Volley Lodi avverso la sentenza del Giudice Unico Federale C.U. n.6 dell'11 novembre 2004, confermandone le statuizioni.

Dispone incamerarsi la tassa di impugnazione.

Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 15.11.04